

LA GUIDA PER L'AGRICOLTURA

1. L'agricoltura oggi

I principali dati dell'agricoltura

La struttura delle aziende

Il lavoro e la meccanizzazione

Le coltivazioni

Gli allevamenti

2. L'imprenditore agricolo

Il moderno agricoltore

Professionalità e attività connesse

Il Coltivatore Diretto

3. La legge di orientamento e la multifunzionalità

4. L'avvio

L'inizio attività

Aspetti contributivi

Elenchi dei coltivatori diretti

In sintesi

5. L'agriturismo, un esempio di attività connessa

6. La vendita diretta

7. L'assunzione di manodopera: lavoratori agricoli subordinati

Sgravi per le zone agricole svantaggiate

8. Soldi freschi

9. Sicurezza e salute nell'azienda agricola

Figure primarie della sicurezza

Disposizioni generali in materia di sicurezza

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Movimentazione manuale dei carichi

Protezione da agenti cancerogeni

Protezione da agenti biologici

In sintesi

LA GUIDA PER L'AGRICOLTURA

L'agricoltura oggi

Quello agricolo è un settore variegato e ricco di opportunità per chi volesse cimentarsi con una delle più antiche arti del mondo: lavorare la terra e allevare animali. È evidente che, nel corso dei secoli, questa pratica si è evoluta e modernizzata fino a diventare una delle più stimolanti sfide dell'umanità. Non è un caso che l'agricoltura venga anche chiamata "settore primario" perché da essa dipende l'alimentazione e, quindi, la stessa sopravvivenza del genere umano. Oggi le imprese agricole utilizzano tecniche di produzione sofisticate per garantire un equilibrio tra la quantità di prodotto e la sua qualità, garantendo innanzitutto la salute dei consumatori e dell'ambiente.

I principali dati dell'agricoltura

Il Censimento ISTAT del 2000, (5° Censimento Generale dell'Agricoltura) ha rilevato che in Italia esistono 2.593.090 aziende agricole, zootecniche e forestali, con una superficie totale pari a 19,6 milioni di ettari, di cui 13,2 milioni di superficie agricola utilizzata (SAU).

La struttura delle aziende

La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi di estensione mostra come nel settore agricolo risulti ancora massiccia la presenza di micro-aziende o di aziende nelle quali la SAU ricopre una parte esigua della superficie totale aziendale. Infatti, tenuto conto che le aziende senza SAU sono pari all'1,6% del numero complessivamente censito, sono 1.163.793 (pari a circa il 45% del totale) le aziende che hanno meno di un ettaro di SAU, con un grado di copertura pari appena al 4,8% della superficie totale e al 3,9% della SAU complessivamente rilevata. Se si considerano le aziende con SAU fino a 5 ettari, le quote relative crescono all'80% circa delle aziende, ma soltanto al 19% circa della superficie e della SAU. In numero contenuto sono, invece, le aziende con almeno 20 ettari che tuttavia, pur rappresentando solo il 4,6% del totale, coprono il 55,3% della superficie totale e il 54,8% della SAU. Continuano a prevalere ampiamente le aziende a conduzione diretta del coltivatore e, tra queste, quelle condotte con manodopera esclusivamente familiare. Nel complesso si tratta di 2.457.960 aziende, pari al 94,7% del totale, di cui 2.108.005 utilizzano solo manodopera familiare (81,3% del totale). Il numero delle aziende condotte "in economia", cioè quelle che si avvalgono di salariati e quelle che ricorrono esclusivamente a imprese di contoterzismo, rappresentano il 5,1% dell'universo censito e detengono quote pari al 29% della superficie totale e del 18,6% della SAU, con dimensioni medie per azienda pari a 43 ettari di superficie totale e a 19 ettari di superficie agricola utilizzata. Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni, continuano a essere prevalenti le aziende che hanno terreni soltanto di proprietà (86,8%).

Il lavoro e la meccanizzazione

Il quadro della forza lavoro impiegata nel settore agricolo appare ancora caratterizzato dalla larghissima prevalenza della manodopera familiare. Appena l'1,3% delle aziende ricorre all'impiego di manodopera extrafamiliare assunta a tempo indeterminato e solo il 14,6% utilizza manodopera extrafamiliare assunta a tempo determinato. Su un totale di 333 milioni di giornate di lavoro prestate nell'annata agraria 1999/2000, la quota coperta dalla manodopera familiare è stata pari all'85,1%: dato che si ottiene sommando le percentuali relative ai conduttori di azienda (52,6%), ai loro familiari (27,9%) e agli altri parenti (4,6%). Il restante 14,8% delle giornate è stato effettuato da manodopera extrafamiliare e si divide tra il 4,0% prestato da lavoratori a tempo indeterminato e il 10,8% prestato da lavoratori a tempo determinato. In termini di persone, la consistenza della forza lavoro extrafamiliare impiegata dalle aziende agricole italiane durante l'annata agraria 1999-2000 è stata piuttosto contenuta: si tratta di 1,3 milioni di lavoratori, di cui solo il 6,6% ingaggiato con contratti di lavoro a tempo indeterminato. La meccanizzazione riguarda la maggioranza delle aziende agricole: quelle che utilizzano mezzi meccanici (di proprietà, in comproprietà o forniti da terzi) sono in tutto 2,2 milioni, pari all'86,5% del totale. Riguardo al titolo di utilizzazione

prevalgono, in linea di massima, la proprietà e il contoterzismo passivo (mezzi forniti da terzi), mentre la comproprietà dei mezzi interessa solo una piccola percentuale di aziende. La proprietà è più diffusa per i piccoli mezzi meccanici (il 42,7% delle aziende con terreni agrari e il 49,3% di quelle che utilizzano mezzi meccanici possiede almeno un motocoltivatore, una motozappa, una motofresatrice o una motofalciatrice) e per le trattrici (33,8% delle aziende con terreni agrari e 39,0% di quelle utilizzatrici di mezzi meccanici), per le quali - comunque - è piuttosto diffuso anche il ricorso al contoterzismo passivo (circa 34 su 100 aziende che utilizzano mezzi meccanici).

Il contoterzismo passivo prevale nettamente nella utilizzazione di mezzi meno versatili e più costosi, come le mietitrebbiatrici o le macchine per la raccolta automatizzata dei prodotti agricoli. Le aziende che utilizzano mietitrebbiatrici fornite da terzi sono 559 mila (pari al 36,0% delle aziende con seminativi). Anche le aziende che ricorrono a macchine per la raccolta automatizzata fornite da terzi sono più numerose: 58 mila (pari al 22,9% delle aziende con SAU) contro 28 mila circa aziende proprietarie (pari al 10,8% di quelle con SAU).

Le coltivazioni

In Italia la quasi totalità delle aziende (98,4%) ha superficie agricola utilizzata. Particolarmente diffusa è la coltivazione dei seminativi, che sono presenti nel 59,9% delle aziende e coprono il 55,6% della SAU e il 37,4% della superficie totale delle aziende. Ancora più diffusa tra le aziende agricole è la pratica delle coltivazioni legnose agrarie, che sono presenti nel 71,7% del totale, dedite prevalentemente alla olivicoltura (1,2 milioni di aziende), alla viticoltura (790 mila aziende), ma anche alla frutticoltura e agrumicoltura (circa 650 mila aziende). La relativa superficie investita rappresenta il 18,6% della SAU e il 12,5% della superficie totale, anche in questo caso con prevalenza delle superfici ad olivo (8,2% della SAU) e a vite (5,4% della SAU). Prati permanenti e pascoli sono presenti nel 20,3% delle aziende e incidono il 25,8% della SAU e per il 17,4% della superficie totale. I boschi conservano una considerevole diffusione tra le aziende (il 23,3% di esse ne è dotata) e un peso di rilievo sulla superficie totale (23,2%).

Gli allevamenti

Alla data del 22 ottobre 2000, le aziende agricole italiane che praticano l'allevamento di bestiame risultano essere 675.835, pari al 26,1% del totale. Gli allevamenti più diffusi nel paese sono quello avicolo (praticato in 77 su 100 aziende allevatrici, con poco più di 171 milioni di capi) e quello dei suini (28,9% delle aziende allevatrici e 8,6 milioni di capi). Seguono gli allevamenti di bovini e bufalini (25,7% delle aziende e 6,2 milioni di capi), di ovini (14,3% delle aziende e 6,8 milioni di capi) e di caprini ed equini (ciascuno con il 7,2% delle aziende, rispettivamente con 923 mila e con 185 mila capi).

L'imprenditore agricolo

L'articolo 2135 del Codice Civile definisce con "imprenditore agricolo" chi esercita le seguenti attività:

- coltivazione del fondo (attività agricola)

- silvicoltura (attività agricola)
- allevamento (attività agricola)
- attività connesse a una delle precedenti (attività connessa)

Il moderno agricoltore

La norma del Codice Civile è stata riscritta dal Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, attuativo della delega per la modernizzazione dei settori pesca, foreste e agricoltura (n. 57 del 5 marzo 2001) che, all'art. 1 scrive così:

«1. L'art. 2135 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazioni del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».

Professionalità e attività connesse

È indispensabile che l'imprenditore agricolo nella conduzione dell'impresa agricola risponda a criteri di professionalità (attività svolta in modo stabile e continuativo) ed economicità (risultato economico positivo generato da operazioni sul mercato) senza le quali non può esservi impresa.

L'imprenditore agricolo è definito a titolo principale se:

- dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
- ricavi dalla stessa attività almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
- abbia la necessaria capacità professionale.

Si presume l'esistenza di quest'ultimo requisito quando il soggetto interessato abbia:

- esercitato per almeno un triennio attività agricola come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;
- un titolo di studio diploma di scuola agraria , o istituto tecnico professionale agrario o di

altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario e veterinario, delle scienze naturali.

Rientrano pertanto tra gli imprenditori a titolo principale:

- le persone fisiche
- le cooperative agricole
- le associazioni professionali di imprenditori agricoli;
- le società di persone
- le società di capitali

Le attività connesse sono consentite, ma non devono prevalere rispetto all'attività agricola principale.

Il Coltivatore Diretto

Il Coltivatore Diretto si differenzia dall'imprenditore agricolo perché oltre a possedere i requisiti di tempo, reddito e capacità professionale ha le seguenti caratteristiche:

- si dedica insieme alla famiglia alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame. In questo caso la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame;
- possiede il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione del fondo o nell'allevamento del bestiame. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si dedica in modo esclusivo o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente si intende quella che impegna il Coltivatore Diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per lo stesso la maggior fonte di reddito.

La legge di orientamento e la multifunzionalità

Come si è detto all'inizio il settore agricolo fino al 2001 era regolato dall'art. 2135 del Codice Civile, quello che definiva "Imprenditore agricolo" chi «esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, intendendo per attività connesse quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura». In attuazione della delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, sono stati emanati i decreti legislativi n. 226, 227 e 228 nel maggio 2001 contenenti le disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione dei settori di cui sopra. Nasce in quel momento la cosiddetta "Legge di orientamento" che apre nuove opportunità a chi opera nei vari comparti del settore agricolo. Per la prima volta si considera espressamente attività agricola la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e si riconosce la molteplicità (multifunzionalità) dei ruoli dell'agricoltura. L'innovazione di questa legge sta nel sostenere sul piano giuridico sia lo svolgimento delle attività principali che lo sfruttamento dell'intero ciclo produttivo dell'impresa ed accompagna i rapporti con il mercato e con i consumatori. Il rapporto diretto con il consumatore viene facilitato dalle semplificazioni procedurali. Per la vendita diretta basta una comunicazione di inizio attività al Comune di competenza, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e viene sottratta allo stesso la discrezionalità sulla concessione

della autorizzazione. Si consente agli imprenditori agricoli di vendere anche prodotti acquistati presso terzi, purché quelli ottenuti direttamente nelle proprie aziende siano prevalenti. La multifunzionalità si concretizza nell'agriturismo ma anche nella stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi ambientali da parte delle imprese agricole, nonché nella possibilità di concludere contratti di collaborazione con la stessa. Molte altre opportunità sono contenute nel decreto legislativo che si compone di cinque capi per complessivi 36 articoli e disciplina la maggior parte degli oggetti previsti dalla Legge n. 57. Mancano ancora regolamenti per le materie inerenti l'internazionalizzazione delle imprese agricole, lo sviluppo occupazionale nel settore, la definizione di strumenti finanziari innovativi, l'introduzione di regole per l'apprendistato e il lavoro atipico.

Il decreto è, comunque, un provvedimento di orientamento e di modernizzazione utile come presupposto per scelte di politica economica che dovranno portare a nuove discipline di carattere tributario, previdenziale e occupazionale del settore.

L'avvio

L'inizio attività

L'inizio dell'attività di imprenditore agricolo va segnalato all'Agenzia delle Entrate su appositi modelli: AA9/6 per le imprese agricole individuali e AA7/6 per le società (in tal caso va allegata copia autentica dell'atto costitutivo per le società di persone e copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto per le società di capitali). All'atto della presentazione della dichiarazione l'Ufficio attribuisce **il numero di partita IVA**.

Va poi effettuata l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura perché entro **30** giorni dalla data di **effettivo inizio attività** le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrizione nell'apposito Registro delle Imprese - Sezione speciale. Le società, invece, indipendentemente dall'inizio attività, hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo. La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso in cui l'inizio attività non coincida con l'iscrizione al Registro Imprese dell'atto costitutivo si procederà alla comunicazione in un secondo momento della stessa.

Aspetti contributivi

Gli aspetti pensionistici e assicurativi variano a seconda del profilo dell'imprenditore:

- il Coltivatore Diretto (CD) è tenuto a versare all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) contributi pensionistici, di maternità e assicurativi;
- l'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) è tenuto al versamento solo dei contributi pensionistici.

Elenchi dei coltivatori diretti

Per l'iscrizione negli elenchi dei **coltivatori diretti** è necessario presentare all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) un **apposito modello** denominato CD1 (dichiarazione

aziendale relativa alla conduzione d'impresa diretto coltivatrice (art. 14 della Legge 233/90) **entro 90 giorni** dalla data d'inizio attività.

In esso oltre ai dati anagrafici del titolare dell'impresa, vanno indicati l'ubicazione del centro aziendale e (se ce ne sono) i dati relativi ai collaboratori addetti abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, all'allevamento e governo degli animali nonché le informazioni relative alla consistenza aziendale (dati catastali relativi ai terreni coltivati con il relativo titolo di possesso – affitto o proprietà –; la specie animale allevata e le modalità di allevamento; le macchine agricole utilizzate).

Accertato da parte dell'INPS il diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti il titolare d'azienda è soggetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi che, variano in funzione dei Redditi Agrari catastali e della fascia altimetrica del centro aziendale.

In sintesi

Per avviare un'azienda agricola e acquisire il titolo di imprenditore agricolo è necessario:

- aprire una posizione IVA;
- iscriversi al registro imprese (sezione speciale) della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- presentare dichiarazione aziendale all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

L'agriturismo, un esempio di attività connessa

L'agriturismo è l'esempio più evidente di attività connessa, cioè di «quelle attività esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Per avviare una attività agrituristica è necessario conseguire la qualifica di imprenditore agricolo e avere un'attività agricola. A seconda della disponibilità dei locali (l'agriturismo non può utilizzare nuove strutture ma soltanto edifici esistenti in ambito rurale) e a seconda delle persone addette si potrà scegliere se:

- fare ristorazione e ospitalità;
- ospitare, in spazi aperti, campeggiatori per la sosta;
- somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti di origine aziendale;
- organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturismo, degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino ai sensi della Legge 268/1999.

Gli adempimenti burocratici consistono nel richiedere all'Amministrazione Comunale, in carta da bollo, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica ai sensi della L. R. 38/95. Questa richiesta dovrà essere corredata da una scheda di denuncia di esercizio di

attività agrituristica mod. AG/1/95 e dalla scheda aziendale riferita all'attività agricola che si è intrapresa. Il Sindaco provvederà a chiedere parere all'ASL di competenza la quale prima di dare l'autorizzazione sanitaria effettuerà un sopralluogo ai locali destinati all'attività agrituristica. Secondo l'esito di detto sopralluogo verrà rilasciata o meno l'autorizzazione per l'avvio dell'attività. Nel contempo l'Amministrazione Comunale, dopo il rilascio dell'autorizzazione, comunicherà alla Provincia e alla Regione il nominativo della nuova azienda agrituristica. Si dovrà poi procedere a comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio gli estremi dell'autorizzazione comunale e l'inizio dell'attività agrituristica.

La vendita diretta

Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro imprese possono vendere direttamente in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. Ciò è consentito nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento e comunicando all'Amministrazione Comunale attraverso una «dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento dalla propria azienda» (articolo 3 Legge 59/1963; art. 4 D. Lgs. 228/2001 e articolo 19 Legge 241/1990) secondo le seguenti modalità:

- in azienda;
- in forma itinerante;
- in locale aperto al pubblico;
- commercio elettronico;
- su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli comuni)

Anche in questo caso dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese gli estremi della comunicazione.

L'assunzione di manodopera: lavoratori agricoli subordinati

I titolari d'impresa agricola quando assumono personale destinato a lavorare nell'azienda sono tenuti ad assolvere a vari adempimenti che qui si riassumono schematicamente:

- a) compilare la "Denuncia aziendale" (prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 375/93 e dal comma 3 dell'art. 9-ter della Legge n. 608/96) e inviarla all'INPS. Occorre indicare la ragione sociale i dati anagrafici del titolare aziendale, la ripartizione colturale e le relative superfici catastali, descrizione del parco macchine e tutti i dati catastali dell'Azienda agricola;
- b) richiedere all'INPS il Registro d'Impresa del tipo previsto in funzione del numero ipotetico di giornate attribuite all'Azienda. Si richiede il Registro Ordinario quando il numero ipotetico di giornate è superiore a 270 o il Registro Semplificato quando le giornate sono inferiori a 270. Nel Registro d'Impresa sono riportati i dati anagrafici del lavoratore e il numero a preventivo delle giornate svolte in azienda;
- c) Compilare il Registro d'Impresa entro 5 giorni dall'assunzione. Il Registro è composto da cinque copie: una destinata all'INPS, una all'Ufficio di collocamento, una al dipendente che deve firmare per accettazione, mentre le ultime due restano in Azienda;

- d) Comunicare all'INAIL entro il giorno stesso i nominativi del personale assunto per garantire la copertura assicurativa del dipendente. L'invio può avvenire tramite fax;
- e) Compilare e recapitare al dipendente ogni mese la "Busta Paga" che serve per la determinazione del compenso in funzione delle giornate svolte in azienda;
- f) Denunciare all'INPS con cadenza trimestrale le giornate svolte dal dipendente in azienda. I dati vengono poi elaborati dallo stesso Istituto per determinare gli importi che il titolare dell'azienda deve versare per le quote pensionistiche e assicurative dei dipendenti.

Sgravi per le zone agricole svantaggiate

I datori di lavoro che operano nelle zone classificate come svantaggiate o montane hanno diritto a una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli antinfortunistici, del 40% se in territorio svantaggiato e del 70% se in territorio montano. L'agevolazione si applica solo sulla quota a carico del datore di lavoro e spetta per tutte le categorie di dipendenti. L'art. 2 del Decreto Legislativo 146/97 ha disposto la classificazione delle zone agricole svantaggiate e montane ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo ivi operanti, demandando la concreta attuazione al CIPE che con le delibere n. 42/2000 e n. 13/2001 ha riclassificato le zone e ricalcolato le agevolazioni spettanti. Il nuovo sistema classificatorio e agevolativo decorre dal 1° gennaio 2000 e sarà sottoposto a revisione il 1° gennaio 2005.

Soldi freschi

Gli strumenti finanziari disponibili per le aziende agricole provengono dal Piano di Sviluppo Rurale che è normato dal Regolamento CE n. 1257/99 supportato finanziariamente dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) ed elaborato in ambito regionale. La Regione Piemonte, nello specifico, ha elaborato il proprio Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188-704 del 31 luglio 2000 che consente agli imprenditori agricoli di accedere a finanziamenti in conto capitale suddivise in misure:

Misura A) investimenti nelle aziende agricole;

Misura B) aiuti all'insediamento di giovani in agricoltura;

Misura D) prepensionamento;

Misura E) indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane;

Misura F):

- F1 applicazione delle tecniche di produzione integrata;
- F2 applicazione delle tecniche di produzione biologica;
- F3 mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo;
- F4 ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;
- F6 sistemi pascolativi estensivi;
- F7 conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica;
- F9 allevamento di razze locali in pericolo di estinzione.

Misura G) miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Misura H) imboscamento delle superfici agricole;

Misura I) Altre misure forestali;

- I1) Impianti con specie forestali su terreni non agricoli;
- I2) Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste;
- I3) Miglioramento e razionalizzazione della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- I4) Promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
- I5) Organizzazione e sviluppo dell'associazionismo nel settore forestale;
- I6) Ricostituzione di boschi danneggiati e prevenzione;
- I7) Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste e mantenimento fasce tagliafuoco.

Tutte queste misure riguardano proprietari privati, comuni proprietari e loro associazioni, nonché forme associative e singoli operatori della filiera forestale.

Misura M) Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;

Misura P) Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito.

L'apertura delle domande per poter accedere a questi finanziamenti viene stabilita da bandi provinciali e/o regionali.

Sicurezza e salute nell'azienda agricola

Anche il settore agricolo è sottoposto alle norme in materia di sicurezza stabilite dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che introduce nuovi concetti tesi a strutturare un "Sistema integrativo di Prevenzione e Protezione" e nuove figure di riferimento che vanno ad affiancarsi a quelle già indicate dalle normative precedenti.

Oltre ai principi di collaborazione e informazione tra datore di lavoro e dipendenti vengono indicati alcuni momenti fondamentali per la messa a punto del "Sistema" aziendale che possono essere così riassunti:

- analisi dell'azienda agricola per la valutazione dei rischi e stesura di una relazione tecnica riassuntiva;
- individuazione delle misure di prevenzione e tutela;
- informazione e formazione dei dipendenti;
- controlli sanitari e sopralluogo medico in azienda effettuati dal medico competente;
- momenti di consultazione e partecipazione.

Figure primarie della sicurezza

Quattro sono le figure primarie della sicurezza, ciascuna con i propri compiti e le proprie competenze:

- a) **Il datore di lavoro:** valuta i rischi e prende misure idonee per la prevenzione e la tutela; è **direttamente responsabile** della sicurezza e della salute dei lavoratori che deve **formare e informare** sui rischi aziendali; nomina le figure del **responsabile del servizio**

di prevenzione e protezione (nel caso di aziende fino a 30 dipendenti può essere lo stesso datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione in materia di sicurezza) e del **medico competente**.

- b) **I lavoratori**: eleggono il rappresentante per la sicurezza; rispettano le istruzioni impartite e non manomettono o alterano i macchinari; utilizzano i dispositivi di protezione individuale; sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.
- c) **Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione** che può essere nominato all'interno dell'azienda o essere un consulente esterno: affianca il datore di lavoro nei suoi compiti; deve possedere attitudini e capacità adeguate.
- d) **Il medico competente**: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione; informa i lavoratori che mantiene sotto costante monitoraggio sanitario; visita gli ambienti di lavoro e collabora per la sicurezza.
- e) **Il rappresentante per la sicurezza**: è designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda o, in assenza di queste, è eletto direttamente dai lavoratori; per aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato per più imprese, nell'ambito territoriale.

Disposizioni generali in materia di sicurezza

Compete al **datore di lavoro** l'obbligo di:

- valutare i rischi aziendali con metodi adeguati; fino a 10 dipendenti basta l'autocertificazione;
- elaborare una relazione sulla valutazione dei rischi;
- formare i lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi inerenti alla loro mansione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- ridurre i rischi alla fonte;
- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e prevenzione;
- migliorare la sicurezza dei macchinari con dispositivi adeguati;
- tenere un registro aggiornato degli infortuni che comportano un'assenza superiore a un giorno.

Lo stesso datore di lavoro deve, poi, nominare il Responsabile del "Servizio Prevenzione e Protezione", i lavoratori incaricati del servizio di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericolo e di pronto soccorso nonché il medico competente.

Compete **ai lavoratori** l'obbligo di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente i macchinari;
- segnalare immediatamente i rischi e le eventuali deficienze nei mezzi di protezione e sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- non manomettere o alterare i macchinari e le relative protezioni;

- partecipare ai corsi di formazione sull'uso dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e delle attrezzature.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Compete al **datore di lavoro** l'obbligo di:

- eliminare o ridurre i rischi;
- migliorare la sicurezza e l'igiene;
- sistemare le vie di circolazione che conducono alle vie di esodo e alle uscite di emergenza, affinché siano sempre sgombre da ostacoli;
- provvedere alla manutenzione tecnica dei luoghi, degli impianti e dei dispositivi, ecc.
- provvedere alla pulizia dei locali e dei sistemi di aerazione per mantenere ottimali i livelli igienici.

Uso delle attrezzature di lavoro

Compete al **datore di lavoro** l'obbligo di:

- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere;
- attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
- controllare che le attrezzature non vengano utilizzate in operazioni per le quali non sono adatte;
- all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature deve valutarne gli eventuali rischi derivanti dal loro inserimento nell'ambiente di lavoro;
- informare adeguatamente i lavoratori sui rischi e sul corretto funzionamento delle attrezzature.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Quando i rischi non possono essere del tutto evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale (stivali, guanti, maschere, ecc.).

Compete al **datore di lavoro**:

- scegliere i dispositivi di protezione individuale coerenti con il tipo di lavorazione effettuata dai lavoratori;
- istruire i lavoratori all'uso degli stessi;
- controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
- verificarne le condizioni, assicurarne il mantenimento e decidere la loro sostituzione quando necessario.

Ai lavoratori è fatto obbligo di utilizzarli secondo quanto disposto dal datore di lavoro e nei modi indicati nel corso della formazione impartita.

Movimentazione manuale dei carichi

Compete al **datore di lavoro** l'obbligo di:

- mettere a disposizione le attrezzature meccaniche per evitare lesioni dorso-lombari o eventuali accidenti ai lavoratori che esercitano movimentazione dei carichi;
- individuare soluzioni alternative che riducano sensibilmente i rischi di lesioni;
- adottare misure idonee di riduzione dei rischi e sottoporre gli addetti a controlli medici.

Protezione da agenti cancerogeni

Il datore di lavoro deve eliminare le sostanze cancerogene dal ciclo produttivo o comunque ridurre l'uso ed effettuare la manipolazione in ambienti chiusi e idonei. Deve poi valutarne i rischi e fornire opportuni dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.

Deve, inoltre, sottoporre i lavoratori a visite mediche e adottare le conseguenti ed appropriate misure di prevenzione e protezione, dando sempre e comunque ai lavoratori stessi informazioni aggiornate attraverso opportuni corsi di formazione.

Protezione da agenti biologici

Per il rischio biologico valgono le indicazioni precedenti.

In sintesi

Quanto esposto può essere sintetizzato nell'attivazione di un "**Sistema di Prevenzione**" integrato attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro e in una corretta individuazione e valutazione dei rischi. A questo scopo sono validi strumenti di riferimento l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Infine non vanno dimenticati i controlli sanitari periodici indispensabili per il monitoraggio della salute e l'adozione delle misure conseguenti.